SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno e nomina del commissario straordinario. *(11A12885)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Carolei e nomina del commissario straordinario. *(11A12886)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del progetto comunitario «Europeana 1914-1918» (Ministero per i beni e le attività culturali/ICCU). (Decreto n. 28/2011). *(11A13258)* *Pag.* 2

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del progetto comunitario «Europeana 1914-1918» (Ministero per i beni e le attività culturali/Biblioteca nazionale centrale di Roma). (Decreto n. 27/2011). *(11A13259)* . . . . *Pag.* 3

Ministero della giustizia

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chihneh Malak Dalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico. *(11A13363)* . . . . *Pag.* 4

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Korotkevich Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A13365)* . *Pag.* 5

Ministero della salute

DECRETO 26 settembre 2011.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Voliam Targo». *(11A12888)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 7 ottobre 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva azimsulfuron a seguito del rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/54/UE abrogata dal regolamento (UE) n. 704/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. *(11A13528)* . . . . . *Pag.* 10

DECRETO 7 ottobre 2011.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Aura» (reg. n. 11012) a base della sostanza attiva profoxydim a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/14/UE abrogata dal regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. *(11A13529)*. *Pag.* 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dabrowska Marta Joanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. *(11A13364)*. . . . . *Pag.* 25

DECRETO 13 settembre 2011.

Nomina di un collegio straordinario dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale (ISFOL). *(11A12887)* . . *Pag.* 25

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 settembre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e del relativo disciplinare di produzione. *(11A12889)*. . . . . . . *Pag.* 27

DECRETO 20 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati». *(11A12890)* . . . . *Pag.* 32

DECRETO 7 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere». *(11A13408)*. . . . . *Pag.* 35

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 settembre 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Esperia Società Cooperativa Edilizia», in La Spezia. *(11A12654)* . . . . *Pag.* 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Matera. *(11A12884)* . . . . *Pag.* 40

DETERMINAZIONE 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Prato. *(11A13099)* . . . . *Pag.* 41

DETERMINAZIONE 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Livorno. *(11A13100)* . . *Pag.* 42

DETERMINAZIONE 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siena. *(11A13101)*. . . . . *Pag.* 42

DETERMINAZIONE 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Massa Carrara. *(11A13102)* . . . . *Pag.* 43

DISPOSIZIONE 7 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell' Ufficio provinciale di Brescia. *(11A13512)* . . . . *Pag.* 43

DISPOSIZIONE 7 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell' Ufficio provinciale di Lodi. *(11A13513)* . . . . *Pag.* 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Normalene» *(11A12924)* . . . . *Pag.* 45

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Clexane T» *(11A12925)*. . . . . *Pag.* 45

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Alginor» *(11A12926)*. *Pag.* 45

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Verecolene C.M.» *(11A12927)*. . . . . *Pag.* 45

Ministero degli affari esteri

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Antalya (Turchia). *(11A13409)* . . . . *Pag.* 45

Soppressione del Vice Consolato onorario e istituzione del Consolato onorario in Iskenderun - Alessandretta (Turchia). *(11A13410)* . . . . *Pag.* 46

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Lucerna (Svizzera) *(11A13411)*. . . . . *Pag.* 46

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «TOMATE LA CAÑADA» *(11A13261)*. . . . . *Pag.* 47

Domanda di registrazione della denominazione «VADEHAVSSTUDE» *(11A13260)* . . . . *Pag.* 47

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 settembre 2011 del Ministero dell'interno, recante: «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio superfici.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 2011). *(11A13527)*. . . . . . . *Pag.*. .47

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castel Volturno (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da quindici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Valter Crudo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 agosto 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 agosto 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Valter Crudo.

Roma, 8 settembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12885

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Carolei e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carolei (Cosenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 marzo 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carolei (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carolei (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Rotondaro.

Il citato amministratore, in data 23 marzo 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 aprile 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carolei (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 9 settembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12886

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del progetto comunitario «Europeana 1914-1918» (Ministero per i beni e le attività culturali/ICCU). (Decreto n. 28/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le Amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il 1° maggio 2011 è partito il progetto comunitario«Europeana 1914-1918», cofinanziato dalla Commissione europea, il cui obiettivo è la digitalizzazione di documenti con contenuti sulla Prima Guerra mondiale, afferenti ad istituzioni culturali europee e la loro fornitura ad «Europeana», la nuova Biblioteca digitale europea;

Tenuto conto che in data 30 novembre 2010 tra la Commissione europea ed il coordinatore tedesco del progetto è stato stipulato il «Grant Agreement» n. 270894, che prevede tra i Partners anche il Ministero per i beni e le attività culturali «Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU»;

Vista la nota n. 1154/DR.6.1/13.2 del 4 maggio 2011, con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie pari a 205.997 euro di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica per un ammontare di pari importo;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Europeana 1914-1918» richiamato in premessa, è disposto, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un cofinanziamento nazionale pubblico di 205.997 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal predetto Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

4. Il predetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 economia e finanze, foglio n. 22

11A13258

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del progetto comunitario «Europeana 1914-1918» (Ministero per i beni e le attività culturali/Biblioteca nazionale centrale di Roma). (Decreto n. 27/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione – d'intesa con le Amministrazioni competenti – della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il 1° maggio 2011 è partito il progetto comunitario «Europeana 1914-1918», cofinanziato dalla Commissione europea, il cui obiettivo è la digitalizzazione di documenti con contenuti sulla Prima Guerra mondiale, afferenti ad istituzioni culturali europee e la loro fornitura ad «Europeana», la nuova Biblioteca digitale europea;

Tenuto conto che in data 30 novembre 2010 tra la Commissione europea ed il coordinatore tedesco del progetto è stato stipulato il «Grant Agreement» n. 270894,

che prevede tra i Partners anche il Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca nazionale centrale di Roma;

Vista la nota n. 3131 del 6 maggio 2011, con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie pari a 167.500 euro di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica per un ammontare di pari importo;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Europeana 1914-1918» richiamato in premessa, è disposto, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca nazionale centrale di Roma un cofinanziamento nazionale pubblico di 167.500 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste del predetto Ministero per i beni e le attività culturali – Biblioteca nazionale centrale di Roma.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca nazionale centrale di Roma.

4. Il predetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca nazionale centrale di Roma si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 21

11A13259

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chihneh Malak Dalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Chihneh Malak Dalia, nata a Parma il 4.9.1985, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Chimico", conseguito in Siria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "chimico";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla L. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2005, n. 265, relativo alla costituzione dell'Ordine dei chimici;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Musadacat Takharroj (Chimica organica)", rilasciato in data 7.4.2009 dall' Università di Aleppo;

Considerato che il titolo in possesso dell'istante è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio di chimico in Siria;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16.9.2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Chimico" - sez. A per cui non è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Alla Sig.ra Chihneh Malak Dalia, nata a Parma il 4.9.1985, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Chimici, sez. A e l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13363

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Korotkevich Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra KOROTKEVICH Olga, nata a Minsk (Bielorussia) il 4 settembre 1983, cittadina bielorussa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale bielorusso di "Management ecologico e auditing nell'industria", ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Ingegnere";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Management ecologico e auditing nell'industria", conseguito presso l'"Università Tecnica Nazionale Bielorussa" in data 20 giugno 2006;

Preso atto che i programmi più volte richiesti, per una più approfondita valutazione, non sono mai pervenuti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri con l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla Questura di Bolzano del 24 settembre 2008;

Decreta:

Alla sig.ra KOROTKEVICH Olga nata a Minsk (Bielorussia) il 4 settembre 1983, cittadina bielorussa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri" sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3) La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) tecnologia meccanica; 2) energetica e macchine a fluido, (solo orale) 3) impianti termoidraulici; 4) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

11A13365

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 settembre 2011.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Voliam Targo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DG-SANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 27 luglio 2009 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato VOLIAM TARGO contenente le sostanze attive chlorantraniliprole e abamectina;

Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione in data 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui abamectina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 aprile 2019, in attuazione della direttiva 2008/107/CE della commissione del 25 novembre 2008;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Vista la valutazione dell'Università sopra citata in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che, nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Viste le note del 6 giugno 2011 e 2 agosto 2011 con le quali è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* autorizzativo e i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 6 mesi dalla data di notifica del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 6 settembre 2011 da cui risulta che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva chlorantraniliprole, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è provvisoriamente autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, il prodotto fitosanitario denominato VOLIAM TARGO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500, litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è:

preparato nello stabilimento dell'impresa SIPCAM Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi);

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Syngenta Agro Sas in Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Crop Protection Inc. Gibson Road, Omaha (USA);

formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato negli stabilimenti delle imprese: Syngenta Agro SA in Porrino (Spagna); Syngenta Hellas S.A. in Enofyta-Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia); Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14937.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

syngenta

VOLIAM TARGO®

Insetticida/acaricida per melo, pero, pesco e nettarine ed alcune orticole
Sospensione concentrata

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

abamectina	g	1,71 (18 g/l)
chlorantraniliprole	g	4,29 (45 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altre taglie: ml 250, 500; L 5, 10
Altri stabilimenti di produzione:
Syngenta Crop Protection Inc., Gibson Road, Omaha (USA)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

abamectina	1.71%
chlorantraniliprole	4.29%

delle quali una (abamectina) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (chlorantraniliprole) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
ABAMECTINA:
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni.
Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale.
Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta e, se necessario, somministrare ossigeno. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca consultando immediatamente il medico.
Contatto: in caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in stato di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni o chiamare il 118.

Caratteristiche

VOLIAM TARGO è un insetticida/acaricida per impiego fogliare indicato per il controllo di numerosi parassiti su melo/pero, pesco/nettarine ed alcune orticole. VOLIAM TARGO è un'associazione di due principi attivi aventi differenti meccanismi di azione:
abamectina: appartiene alla famiglia chimica delle avermectine ed agisce sul sistema nervoso dei parassiti attivando il GABA (Acido gamma amino butirrico). Il prodotto è dotato di attività translaminare ed agisce per contatto ed ingestione. È attivo contro gli stadi mobili di insetti ed acari che cessano di alimentarsi subito dopo l'applicazione.
chlorantraniliprole: appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve di insetti compromettendone la funzionalità. Agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

Modalità e dosi d'impiego

Melo e Pero

VOLIAM TARGO può essere applicato a partire da fine caduta petali.
Lepidotteri: intervenire durante l'ovideposizione e prima della schiusura delle prime uova.
Acari: intervenire dopo la fioritura all'inizio dell'infestazione.

Psilla del pero: applicare VOLIAM TARGO in presenza di uova gialle/prime neanidi.

Ripetere il trattamento se necessario ad un intervallo di 10-14 giorni.
Non superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno

Pesco e nettarine:

VOLIAM TARGO può essere applicato a partire da fine caduta petali.
Lepidotteri : intervenire durante l'ovideposizione e prima della schiusura delle prime uova.
Tripide estivo: Intervenire in presenza dei primi individui.

Ripetere il trattamento se necessario ad un intervallo di 10-14 giorni.
Non superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno

Pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucchino, cetriolo – in serra
Lepidotteri: applicare VOLIAM TARGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle prime erosioni fogliari;
Acari: applicare VOLIAM TARGO in presenza delle prime forme mobili di acari sulle foglie;
Minatori fogliari: applicare VOLIAM TARGO quando sono visibili le prime mine fogliari od in funzione delle catture con specifiche trappole a feromoni.

Se necessario, ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni.
Non superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26 SET. 2011

syngenta

Colture	Parassiti	Dose* ml/hl	Dose** L/ha
MELO, PERO	Carpocapsa (*Cydia pomonella*), Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*)	75	1 - 1,2
	Ricamatori (*Adoxophyes spp., Pandemis spp., Archips spp., Argyrotaenia spp.*) Fillominatori (*Leucoptera spp., Phyllononcter spp., Nepticula spp., Lyonetia spp.*) Piralide (*Ostrinia nubilalis*) Acari (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus spp., Epitrimerus pyri, Eriophyes pyri*)	75	1 - 1,2
	Psilla del pero (*Psylla pyri*)		
PESCO E NETTARINE	Tignola orientale del pesco (*Grapholita molesta*)	75	1 - 1,2
	Anarsia (*Anarsia lineatella*) Tignola sub-corticale e della frutta (*Euzofera Bigella*) Piralide (*Ostrinia nubilalis*) Tripide estivo (*Frankliniella occidentalis, Taeniothrips spp., Thrips spp.*) Acari (*Panonychus ulmi, Tetranycus urticae, Aculus spp.*)		
ORTICOLE IN SERRA (pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucchino, cetriolo)	Lepidotteri (*Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Ostrinia nubilalis*)	80	0,8
	Acari (*Tetranychus urticae*)		
	Minatori fogliari (*Liriomyza spp.*)		
	Tuta absoluta	80	0,8

*** Melo/pero, pesco/nettarine: l'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 l/ha.**
Orticole in serra: l'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1000 l/ha.

**** Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.**

Fitotossicità: il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di più comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco e nettarine; 7 giorni per melanzana, pomodoro; 3 per cetriolo, melone, cocomero, zucchino

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
Secondo la classificazione dell'IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), l'abamectina, attiva contro acari e psille, appartiene al gruppo 6 (attivatore di GABA) e il chlorantraniliprole, attivo contro i lepidotteri, appartiene al gruppo 28 (modulatore dei recettori rianodinici).

Al fine di impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenze agli insetticidi, le linee guida dell'IRAC raccomandano l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 SET. 2011

11A12888

DECRETO 7 ottobre 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva azimsulfuron a seguito del rinnovo dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/54/UE abrogata dal regolamento (UE) n. 704/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 1999, di recepimento della direttiva 1999/80/CE della Commissione, relativo all'iscrizione, fino al 30 settembre 2009, della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007, di recepimento della direttiva 2007/21/CE della Commissione, che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'iscrizione della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011, di recepimento della direttiva 2010/54/CE della Commissione, che ha rinnovato, fino al 31 luglio 2021, l'iscrizione della sostanza attiva azimsulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il regolamento (UE) n. 704/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta attiva fino al 31 dicembre 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la direttiva 2010/54/UE della Commissione;

Visto in particolare l'allegato I al suddetto regolamento (UE) n. 704/2011 della Commissione, il quale dispone che la sostanza attiva azimsulfuron può essere autorizzata solo come erbicida e non sono ammesse applicazione aeree;

Tenuto conto che l'art. 2, commi 1 e 2, del suddetto regolamento, stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I del regolamento stesso;

Considerato che l'impresa DuPont de Nemours GmbH, titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di seguito elencati, contenenti la sostanza attiva in oggetto e registrati ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 194/1995, hanno ottemperato a quanto previsto all'art. 2, commi 1 e 2, dal regolamento di approvazione della sostanza attiva in oggetto, trasmettendo le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva stessa;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azimsulfuron;

Tenuto conto che la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari di seguito elencati è subordinata alla presentazione di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonché a quelle riportate della parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I al regolamento di approvazione dell'azimsulfuron;

Considerato che il riesame dei fascicoli presentati, da effettuarsi alla luce dei principi uniformi che ora figurano nel regolamento (UE) n. 546/2011, tiene conto anche dell'esperienza e delle nuove conoscenze scientifiche acquisite nel corso dei primi dieci anni di iscrizione della sostanza attiva, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato altresì che l'impresa DuPont de Nemours GmbH, titolare delle registrazioni dei prodotti riportati in allegato al presente decreto, ha presentato una domanda in data 23 settembre 2011, prot. n. 30499, diretta ad ottenere l'autorizzazione a commercializzare il prodotto fitosanitario «Gulliver» (reg. n. 9181), nelle nuove taglie: 120-160-200 gr in barattolo o Jar;

Considerato che per il rilascio dell'autorizzazione, volta all'estensione delle taglie in cui può essere confezionato il prodotto fitosanitario «Gulliver» (reg. n. 9181), non è richiesto il parere della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva, come specificato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva azimsulfuron, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

2. Sono fatti salvi, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui regolamento (CE) n. 545/2011, ai fini del riesame dei prodotti fitosanitari stessi secondo i principi uniformi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011.

Art. 2.

1. L'impresa DuPont de Nemours GmbH titolare delle registrazione dei prodotti fitosanitari di seguito riportati nell'allegato al presente decreto è autorizzata a commercializzare il prodotto fitosanitario GULLIVER (reg. n. 9181), nelle nuove taglie: 120-160-200 gr in barattolo o Jar.

Art. 3.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente /utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle Imprese interessate.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva azimsulfuron
ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021

N.	**N. Registrazione**	**Prodotto**	**Impresa**
1	9181	GULLIVER	DuPont de Nemours GmbH
2	12969	KATROCET	DuPont de Nemours GmbH

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanita'
Contenuto netto: g 80 – 100 – 120 – 160 - 200 Partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
GULLIVER è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di GULLIVER le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché GULLIVER non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a GULLIVER le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Cyperus difformis* (zigolo delle risaie), *Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
GULLIVER si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
GULLIVER deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa* spp. (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo fiorale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa* spp. (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di GULLIVER, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di GULLIVER, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con GULLIVER, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con GULLIVER è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d)Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GULLIVER, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato GULLIVER nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
GULLIVER non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanita'
Contenuto netto: g 80 **Partita N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW
Altra taglia autorizzata: g 100

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 40 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
GULLIVER è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di GULLIVER le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché GULLIVER non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a GULLIVER le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Cyperus difformis* (zigolo delle risaie), *Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
GULLIVER si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
GULLIVER deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa spp.* (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo fiorale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa spp.* (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di GULLIVER, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di GULLIVER, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con GULLIVER, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con GULLIVER è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GULLIVER, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato GULLIVER nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
GULLIVER non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata:
200 g (contiene 5 sacchetti idrosolubili da 40 g)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

FOGLIO ILLUSTRATIVO

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanita'
Contenuto netto: g 80 - 100 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
GULLIVER è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di GULLIVER le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché GULLIVER non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a GULLIVER le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Cyperus difformis* (zigolo delle risaie), *Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
GULLIVER si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
GULLIVER deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa* spp. (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo fiorale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa* spp. (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di GULLIVER, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di GULLIVER, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con GULLIVER, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con GULLIVER è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d)Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
GULLIVER, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato GULLIVER nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
GULLIVER non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

GULLIVER®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 9181 del 27.03.1997 del Ministero della Sanità

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: g 40 **Partita N.**

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altra taglia autorizzata:
200 g (contiene 5 sacchetti idrosolubili da 40 g)

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1 Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

2 Assicurarsi di avere le mani asciutte

3 Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

4 Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte

5 Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)

6 Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

KATROCET®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 12969 del 09.01.2006 del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 80 **Partita N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW – Australia

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

KATROCET®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 12969 del 09.01.2006 del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 40 Partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
KATROCET è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di KATROCET le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché KATROCET non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a KATROCET le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone),*Cyperus difformis* (zigolo delle risaie),*Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
KATROCET si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
KATROCET deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa spp.* (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo fiorale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa spp.* (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di KATROCET, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di KATROCET, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con KATROCET, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con KATROCET è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
KATROCET, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato KATROCET nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
KATROCET non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra taglia autorizzata:
200 g (contiene 5 sacchetti idrosolubili da 40 g)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

KATROCET®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 12969 del 09.01.2006 del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 80 **Partita N.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
KATROCET è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di KATROCET le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché KATROCET non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a KATROCET le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Cyperus difformis* (zigolo delle risaie), *Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
KATROCET si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
KATROCET deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa* spp. (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo fiorale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa* spp. (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di KATROCET, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di KATROCET, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con KATROCET, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con KATROCET è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d)Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
KATROCET, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato KATROCET nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
KATROCET non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

FOGLIO ILLUSTRATIVO

KATROCET®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 12969 del 09.01.2006 del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 80 Partita N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: Possibile irritazione di occhi, pelle e membrane mucose; se inalato può causare irritazione al sistema respiratorio; **sintomi di successiva comparsa:** vomito, salivazione, indebolimento generale ed eccitazione.
Informazioni di pronto soccorso: allontanare la persona intossicata dall'area contaminata; provvedere a lavare occhi e pelle con una grande quantità di acqua; in caso di ingestione e se la persona intossicata è cosciente, provocarne il vomito; in ogni caso non lasciare mai da sola la persona intossicata.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
KATROCET è un erbicida di post-emergenza che viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle infestanti e traslocato verso i punti di accrescimento delle stesse. Immediatamente dopo l'assorbimento di KATROCET le infestanti arrestano il loro sviluppo e la loro competizione nei confronti della coltura del riso; i sintomi visibili appaiono circa 10-15 giorni dopo l'applicazione, tipicamente come ingiallimenti, necrosi e successiva morte.
Poiché KATROCET non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Risultano essere sensibili a KATROCET le seguenti infestanti tipiche della coltura del riso: *Echinochloa spp.* (giavoni), *Bolboschoenus (scirpus) maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Cyperus difformis* (zigolo delle risaie), *Cyperus serotinus* (porro), *Alisma plantago-acquatica* (cucchiaio), *Alisma lanceolatum* (cucchiaio stretto), *Ammania coccinea* (ammania), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Heteranthera reniformis* (eterantera), *Heteranthera limosa* (eterantera) *Lindernia dubia* (falso anagallide), *Typha latifolia* (tifa), *Potamogetum nodosus* (lingua d'acqua), *Selenastrum capricornutum* (alga), *Lemna gibba* (lemna).
Epoca d'impiego
KATROCET si applica in post-emergenza della coltura e delle infestanti su terreni sommersi da almeno 10 cm di acqua.
KATROCET deve essere applicato su riso allo stadio compreso tra le 3 foglie e l'accestimento.
Per quanto riguarda lo stadio delle infestanti, il momento ottimale di intervento è, per le specie sottoindicate, il seguente:
- *Echinochloa* spp. (giavoni): dallo stadio di 1 a 4 foglie, comunque prima dell'inizio accestimento.
- Altre monocotiledoni non graminacee e dicotiledoni:
da seme: dallo stadio di 1 a 4-6 foglie; da rizoma: da plantula sino allo stadio che precede l'emissione dello scapo fiorale.
Dose di impiego: 40-50 g/ha addizionato ad un bagnante non ionico allo 0,1% utilizzando il dosaggio più elevato nel caso in cui *Echinochloa* spp. (giavoni) abbiano 4 foglie.
Volume di irrorazione: 200-400 litri/ha utilizzando ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse (1-2 atmosfere).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo l'applicazione di KATROCET, al fine di assicurare un'efficace controllo delle infestanti, è necessaria una corretta gestione delle acque di risaia come indicata qui di seguito:
- in condizioni di risaia sommersa da 10 cm di acqua questa, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma all'interno delle camere per un periodo di almeno 7 giorni. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali ed attacchi di parassiti.
Dopo l'impiego di KATROCET, eventuali trattamenti con erbicidi contenenti Propanil, dovranno essere effettuati non prima di 10 giorni.
Su terreni precedentemente trattati con KATROCET, si raccomanda di seminare nella stagione successiva solo riso, soia, mais o loietto.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non scaricare le acque provenienti dagli appezzamenti trattati in canali distanti meno di 1 km da corsi d'acqua permanenti
- Subito dopo il trattamento con KATROCET è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
a) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
c) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto b).
d)Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto b). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
KATROCET, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento;portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante non ionico nella quantità necessaria solo dopo avere versato KATROCET nell'irroratore.
COMPATIBILITA'
KATROCET non è compatibile con gli erbicidi comunemente impiegati in risaia.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione effettuata.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont Australia Ltd – Girraween, NSW - Australia

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

KATROCET®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il riso
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azimsulfuron puro g 50
Coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. 12969 del 09.01.2006 del Ministero della Salute

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: g 40 **Partita N.**

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altra taglia autorizzata:
200 g (contiene 5 sacchetti idrosolubili da 40 g)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.............

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

11A13528

DECRETO 7 ottobre 2011.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Aura» (reg. n. 11012) a base della sostanza attiva profoxydim a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/14/UE abrogata dal regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, di recepimento della direttiva 2011/14/UE della Commissione, relativo all'iscrizione, fino al 31 luglio 2021, della sostanza attiva profoxydim nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta attiva fino al 31 luglio 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la direttiva 2011/14/UE della Commissione;

Visto in particolare l'allegato I al suddetto regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, il quale dispone che la sostanza attiva profoxydim può essere autorizzata come erbicida solo sulla coltura del riso;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del suddetto regolamento, stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I del regolamento stesso;

Considerato che l'impresa Basf Italia s.r.l., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Aura» (reg. n. 11012) registrato ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 194/1995, ha ottemperato a quanto previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento di approvazione della sostanza attiva profoxydim, trasmettendo l'etichetta adeguata alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva stessa;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Aura» (reg. n. 11012) può essere concessa fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva profoxydim;

Tenuto conto che la ri-registrazione del suddetto prodotto fitosanitario è subordinata alla presentazione di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonché a quelle riportate nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I al regolamento di approvazione della sostanza attiva profoxydim;

Considerato che il riesame del fascicolo presentato, avviene alla luce dei principi uniformi che ora figurano nel regolamento (UE) n. 546/2011;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come specificato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011 il prodotto fitosanitario «Aura» (reg. n. 11012);

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012), contenente la sostanza attiva profoxydim, è ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 706/2011, fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

2. Sono fatti salvi, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui regolamento (CE) n. 545/2011, ai fini del riesame del prodotto fitosanitario stesso secondo i principi uniformi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 706/2011.

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni del prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

A U R A®

Diserbante del riso per il controllo dei giavoni
Concentrato emulsionabile (EC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
PROFOXYDIM puro g 20,6 (200 g/l)
Coformulanti q.b a g 100
Contiene Nafta Aromatica Pesante
(n. CAS 64742-94-5)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Possibile rischio ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft - 67056 Ludwigshafen (Germania)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 11012 del 25/09/2001

Contenuto netto: 1 – 3 – 5 – 10 litri

Partita N.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI
Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto e/o siano professionalmente esposte.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Nessun antidoto specifico conosciuto. Il formulato contiene solvente a base di distillato di petrolio. Non provocare il vomito.
Terapia sintomatica e di supporto.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
AURA è un erbicida di post emergenza selettivo per il riso, efficace contro le infestanti del genere *Echinochloa spp.* (giavoni) e *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano). Dotato di attività sistemica, viene assorbito prevalentemente dalle foglie e parzialmente dalle radici delle infestanti, da qui viene traslocato nei punti di crescita delle stesse. L'effetto erbicida si manifesta dopo alcuni giorni, mentre la morte dell'infestante avviene entro 14-21 giorni dal trattamento.
AURA è' efficace solo nei confronti dei giavoni presenti al momento del trattamento; le infestanti che emergono successivamente non vengono controllate.

MODALITA' D'IMPIEGO
AURA deve sempre essere utilizzato in miscela estemporanea con lo specifico coadiuvante DASH HC. Coadiuvanti diversi possono ridurre o addirittura annullare l'attività erbicida.
Distribuire il prodotto uniformemente con attrezzature munite di ugelli a ventaglio e regolate per un'erogazione a bassa pressione (2-4 bar) impiegando da 200 a 300 litri di acqua per ettaro evitando sovrapposizioni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
- E' indispensabile utilizzare serbatoi lavati con cura. al termine dei trattamenti diserbanti con AURA è necessario lavare molto accuratamente l'irroratrice, pompa e barre con acqua pulita e detergenti.
- Residui di erbicidi non compatibili, anche in quantità minime, possono infatti ridurre o annullare l ' efficacia del prodotto.
- Riempire parzialmente il serbatoio con acqua pulita (circa1/2 della quantità totale), versare la quantità necessaria di AURA e successivamente l'attivante DASH HC.
- Completare quindi il riempimento della botte con acqua mantenendo l'agitatore in funzione.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
L'intervento va eseguito su risaia sgrondata, in modo da esporre le infestanti al trattamento, il quale va effettuato con terreno saturo. Ristabilire il normale livello dell'acqua 3-5 giorni dopo l'applicazione.
La dose del coadiuvante specifico DASH HC da aggiungere è in funzione del quantitativo di acqua distribuito per ettaro: un sovradosaggio può provocare fitotossicità, mentre un sottodosaggio riduce l'efficacia erbicida.

Stadio minimo di sviluppo del RISO	Stadio di sviluppo dei GIAVONI	Dose AURA litri/ha	Volume d'acqua litri/ha	Dose DASH HC litri/ha
5 foglie ben radicato	Da 3 foglie a 2 culmi di accestimento, con massimo di 3 foglie per culmo di accestimento	0,4	200-300	0,5-0,9 (*) vedi nota sottostante
Inizio accestimento (1-2 culmi ben formati)	Da 3 foglie a 3-5 culmi di accestimento con un massimo di 4 foglie nel culmo più vecchio	0,5		
Pieno accestimento	Giavoni rossi: fino a fine accestimento Giavoni bianchi: pieno accestimento	0,6-0,8		

(*) Per 200 litri di acqua/ha, aggiungere 0,5 – 0,6 litri di DASH HC; per 250 l/ha aggiungere 0,6 – 0,75 l di DASH HC e per 300 litri di acqua/ha aggiungere 0,75 – 0,9 litri di DASH HC. Per i rispettivi volumi di acqua usare la dose minima di DASH HC in condizioni di elevata recettività di infestanti e coltura.

Avvertenze agronomiche
- Trattare con infestanti in attiva crescita e con vegetazione asciutta.
- Condizioni climatiche avverse (siccità, basse temperature, o dopo forti venti o grandinate, ecc.), attacchi di parassiti fungini o di insetti, possono interferire con l'assorbimento e la traslocazione del prodotto, diminuendone l'efficacia e/o la selettività.
- Non applicare il prodotto con riso non ben radicato, sofferente o coltivato in condizioni sfavorevoli quali: livelli d'acqua troppo alti, carenze di acqua, elevate concentrazioni saline nel terreno o nell'acqua, carenze nutrizionali, in modo particolare sulle varietà che hanno mostrato maggiore sensibilità al prodotto quali, Arborio, Ariete, Baldo, Carnaroli, S. Andrea, Vialone Nano, Volano.
- Il prodotto applicato alle dosi più alte, in giornate con scarsa luminosità ed in caso di sovrapposizioni può provocare ingiallimenti fogliari, i quali scompaiono nel giro di 3-4 settimane.
- Le piogge che cadono un'ora dopo il trattamento non pregiudicano l'efficacia del prodotto.
- In caso di risemina o trapianto di una coltura diversa dal riso attendere almeno 7 giorni dal trattamento.
- Per varietà di riso di recente introduzione o poco conosciute, prima di applicare il prodotto a pieno campo si consiglia di effettuare un saggio preliminare su una piccola superficie e di attendere almeno 7-10 giorni per valutare gli eventuali sintomi di fitotossicità.
- Non effettuare concimazioni nei 10 giorni precedenti e nei primi giorni successivi al trattamento.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

11A13529

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dabrowska Marta Joanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/1978 "Legge-Quadro in materia di formazione professionale";

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011, registro l, foglio 142, con il quale è stato conferito, l'incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

Visto l'art. 5 comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Dabrowska Marta Joanna, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di "Technik Uslug Kosmetycznych", conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1, lettera *b)* , del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16 comma 5, del decreto legislativo n. 206/07, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 74/I/2005 del 22 marzo 2005, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla sig. ra Dabrowska Marta Joanna;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente, e la congrua esperienza professionale svolta in qualità di lavoratrice dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale "Technik Uslug Kosmetycznych", rilasciato dall'Istituto Estetico

Postliceale Educator S.r.l. a Bialystok (Polonia), la sig.ra Dabrowska Marta Joanna, nata Lomza (Polonia) il 31 marzo 1980, è riconosciuto, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Estetista", in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A13364

DECRETO 13 settembre 2011.

Nomina di un collegio straordinario dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 10, che include il predetto Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007 recante «Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia lavoro s.p.a. e all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria

e di competitività economica», convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, l'art. 7, comma 15;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2011, recante «Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77, del 4 aprile 2011;

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, del citato statuto dell'ISFOL che prevede, tra l'altro, che il collegio dei revisori dell'Istituto è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nonché da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cui non è corrisposto alcun emolumento e che subentra nelle funzioni in caso di morte, rinunzia o decadenza dei revisori titolari;

Considerato che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto dell'ISFOL, nonché dell'ulteriore periodo di prorogatio di cui al citato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti dell'ISFOL, in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto, sono decaduti a decorrere dal 18 luglio 2011 e che è in corso di definizione la procedura di nomina dei nuovi organi;

Visto il decreto 20 luglio 2011 con il quale il dott. Sergio Trevisanato, già Presidente dell'Istituto, è stato nominato, a decorrere dal 18 luglio 2011 fino alla data di insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, commissario straordinario dell'ISFOL, con il compito di assicurare l'ordinaria gestione e di adottare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari e idonei a garantire la funzionalità dell'Istituto;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto in particolare l'art. 19 del citato decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 il quale stabilisce che i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e che qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 22 aprile 2009 con cui è stato costituito il collegio dei revisori dei conti dell'ISFOL;

Visto altresì il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 settembre 2010 con cui il dott. Gaetano D'Emilia è stato nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ISFOL in sostituzione di altro membro dimissionario;

Ritenuto pertanto, nelle more della definizione della procedura di ricostituzione del nuovo collegio dei revisori dei conti dell'Istituto, di dover procedere in attuazione di quanto previsto dal citato art.19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, alla nomina di un collegio straordinario composto da tre componenti, tenuto conto della composizione del decaduto collegio prevista dai citati decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 22 aprile 2009 e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. È nominato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 un collegio straordinario dei revisori dei conti dell'ISFOL. Il collegio ha il compito di assicurare il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto ed è così composto:

presidente: dott. Dante Piazza in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

membro: dott. Lorenzo Ciorba in rappresentanza della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

membro: dott. Gaetano D'Emilia in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il collegio straordinario di cui al precedente comma 1 cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

1. Al Presidente e ai membri del collegio straordinario di cui al precedente art. 1 spettano per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, gli emolumenti e i gettoni di presenza previsti per il decaduto collegio dei revisori dei conti e ridotti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il presente decreto verrà trasmesso al competente Ufficio centrale del bilancio e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2011

Il Ministro : SACCONI

11A12887

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITA'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole dell'11 settembre 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla Regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10.05.2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» e del disciplinare di produzione della denominazione, in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nome della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi» è integrato in «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia».

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi», approvato con decreto Ministero risorse agricole dell'11 settembre 1996 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

3. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI ETRUSCHI VITERBESI" O "TUSCIA"

Art. 1.

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Bianco (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosso (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosso Novello;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rosato (anche nelle versioni Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico (anche nella versione Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto (anche nella versione Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto (anche nella versione Amabile);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello (anche nella versione Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello Passito;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese (anche nella versione Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese Rosato (anche nella versione Amabile e Frizzante);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo (anche nella versione Amabile);

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot.

Art. 2.

(Base Ampelografica)

Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni indicate a fianco di ognuno di essi:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, dal 40 all'80%;

Malvasia toscana o del Lazio sino ad un massimo del 30%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso nelle tipologie secco, amabile, novello e frizzante e rosato nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Montepulciano dal 20 al 45%;

Sangiovese dal 50 al 65%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico anche nella tipologia frizzante:

Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto anche nella tipologia frizzante:

Grechetto b., non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio,, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto nelle tipologie secco o amabile:

Trebbiano giallo, localmente detto rossetto, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello nelle tipologie secco, amabile, passito e frizzante:

Moscato bianco, localmente detto moscatello, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese rosso e rosato, nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Sangiovese non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto:

Grechetto rosso, localmente detto Greghetto almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone:

Montepulciano, localmente detto violone, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo anche nella tipologia amabile:

Canaiolo nero, localmente detto Canaiolo, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot:

Merlot non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

Art. 3.

(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» comprende, nella provincia di Viterbo, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d' Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Orte e Bassano in Teverina.

Art. 4.

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non superiore a 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Per i reimpianti ed i nuovi impianti, sono escluse le forme di allevamento espanse, dovrà essere prevista una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco t 15;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso e rosato t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico t 15;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto t 12;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto t 12;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello t 10;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese t 14;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone t 13;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo t 10;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot t 11.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti e del tipo di impianto e allevamento.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.

Art. 5.

(Norme per la vinificazione)

La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia di vino passito, la resa di uva/vino non deve superare il 45%.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

"Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei territori del comune di Orvieto, ricadente nella provincia di Terni e del comune di Vignanello, ricadente nella provincia di Viterbo, su richiesta specifica degli interessati che dimostrino di aver già vinificato le uve proprie provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3, e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» o «Vignanello», almeno 5 anni prima della data di approvazione del presente disciplinare di produzione.".

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la regione Lazio e comunicate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e all'organismo di controllo, di cui al decreto l.vo n. 61/2010.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo come appresso indicato:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco 9,5%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso e rosato 9,5%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot 10%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È ammessa nell'ambito aziendale la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia». Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

È possibile produrre il vino «Novello», «Frizzante» e «Passito» nel rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative.

Art. 6.

(Caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, all'atto della immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» bianco, secco o amabile:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso, secco o amabile:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante più o meno fruttato;

sapore: secco o amabile, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: fruttato e persistente;

sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo e talvolta vivace per fragranza di fermentazione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» rosato, secco o amabile:

colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Procanico:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Grechetto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, vellutato, fruttato, caratteristico, talvolta con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
È previsto la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Rossetto secco o amabile:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, finemente aromatico;
sapore: secco, amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello secco, amabile:
colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;
odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;
sapore: aromatico caratteristico del moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Sono previste le tipologie frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Moscatello passito:
colore: giallo oro tendente all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, complesso con sentore muschiato caratteristico;
sapore: dolce, armonico, aromatico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolti;
zuccheri: 50 gr./litro minimo;
acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore:caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico con buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Sangiovese rosato:
colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Greghetto:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fragrante, più o meno fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Violone:
colore: rubino intenso tendente al violaceo;
odore: caratteristico con retrogusto di marasca;
sapore: secco, pieno, più o meno tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Canaiolo:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, aromatico, persistente;
sapore: amabile, di corpo, più o meno tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» Merlot:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: pieno, morbido, armonico, giustamente tannico, con leggero retrogusto erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.

(Etichettatura designazione e presentazione)

Alla denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, extra, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse ottenuti siano distintamente indicate e rispettivamente caricati nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantinaNella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Grechetto rosso può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Greghetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano giallo può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Rossetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano toscano può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Procanico.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Montepulciano deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Violone.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Canaiolo nero deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Canaiolo e obbligatoriamente ed esclusivamente per le uve provenienti dai vigneti ubicati nei comuni di Marta, Capodimonte e limitatamente alla limitrofa località S. Savino nel comune di Tuscania, il sinonimo localmente usato Cannaiola.

L'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende i vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», «Orvieto» e «Vignanello» ricadenti nella zona delimitata al precedente art. 3, purché posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, ammettendone inoltre la scelta vendemmiale e la riqualificazione di cantina purché siano rispettate le norme vigenti in materia.

Art. 8.

(Confezionamento)

Nei recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia», ad esclusione delle versioni Frizzanti deve essere riportata in etichetta l'annata di produzione delle uve e deve figurare l'indicazione secco o amabile, ove ne esistano ambedue le tipologie.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» o «Tuscia» con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore a litri 3.

È consentito confezionare i vini di cui all'art. 1, ad esclusione della tipologia Novello in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.".

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA BIANCO SECCO	B301	X	888	1	X	X	A	0	A
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA BIANCO AMABILE	B301	X	888	1	X	X	A	0	C
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA BIANCO FRIZZANTE	B301	X	888	1	X	X	C	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSSO SECCO	B301	X	999	2	X	X	A	0	A
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSSO AMABILE	B301	X	999	2	X	X	A	0	C
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSSO FRIZZANTE	B301	X	999	2	X	X	C	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSSO NOVELLO	B301	X	999	2	C	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSATO SECCO	B301	X	999	3	X	X	A	0	A
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSATO AMABILE	B301	X	999	3	X	X	A	0	C
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSATO FRIZZANTE	B301	X	999	3	X	X	C	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA CANAIOLO	B301	X	049	2	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA GRECHETTO	B301	X	095	1	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA GRECHETTO FRIZZANTE	B301	X	095	1	X	X	C	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA GREGHETTO	B301	X	096	2	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA MERLOT	B301	X	146	2	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA MOSCATELLO SECCO	B301	X	153	1	X	X	A	0	A
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA MOSCATELLO AMABILE	B301	X	153	1	X	X	A	0	C
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA MOSCATELLO PASSITO	B301	X	153	1	D	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA MOSCATELLO FRIZZANTE	B301	X	153	1	X	X	C	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA PROCANICO	B301	X	244	1	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA PROCANICO FRIZZANTE	B301	X	244	1	X	X	C	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSSETTO SECCO	B301	X	240	1	X	X	A	0	A
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA ROSSETTO AMABILE	B301	X	240	1	X	X	A	0	C
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA SANGIOVESE SECCO	B301	X	218	2	X	X	A	0	A
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA SANGIOVESE AMABILE	B301	X	218	2	X	X	A	0	C
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA SANGIOVESE FRIZZANTE	B301	X	218	2	X	X	C	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA SANGIOVESE ROSATO SECCO	B301	X	218	3	X	X	A	0	A

COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA SANGIOVESE ROSATO AMABILE	B301	X	218	3	X	X	A	0	C
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA SANGIOVESE ROSATO FRIZZANTE	B301	X	218	3	X	X	C	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI O TUSCIA VIOLONE	B301	X	150	2	X	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
COLLI ETRUSCHI VITERBESI BIANCO	B301	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI ROSSO	B301	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI ROSATO	B301	X	999	3	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI CANAIOLO AMABILE	B301	X	049	2	X	X	A	0	C
COLLI ETRUSCHI VITERBESI GRECHETTO NOVELLO	B301	X	095	1	C	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI MOSCATELLO	B301	X	153	1	X	X	A	0	X
COLLI ETRUSCHI VITERBESI MOSCATELLO NOVELLO	B301	X	153	1	C	X	A	0	X

11A12889

DECRETO 20 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frascati (RM) presso la Sala riunioni del palazzo «Scuderie Aldobrandini», il 12 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15.06.2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della disciplinare di produzione, dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata «Frascati», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Frascati» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Frascati» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo Dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI»

Art. 1.

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Frascati», anche nella tipologia «Spumante», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

(Base Ampelografica)

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», anche nella tipologia «Spumante», deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%;

Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km. 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km. 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km. 2 sulla via Anagnina.

Dal Km. 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km. 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km. 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km. 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti, il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; per i suddetti impianti non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola.

La produzione massima di uva non deve eccedere le 14 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol e di 10,00 %vol per la tipologia «Spumante».

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabli per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione.

Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" già autorizzate dal DM di approvazione del disciplinare precedente.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DLGS n.61 del 2010.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma.

Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Frascati».

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

ART. 6.

(Caratteristiche al consumo)

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, secco, amabile o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Il vino «Frascati Spumante» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: fine, caratteristico;

sapore: armonico, da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità' totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

(Etichettatura designazione e presentazione)

Alla denominazione di origine controllata «Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È fatto obbligo indicare in etichetta solo le diciture "amabile" o "abboccato".

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», ad esclusione della tipologia «Spumante», è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

(Confezionamento)

I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero o altro materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Tuttavia per detti vini è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 3 litri.

È consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacità fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero.

Ad esclusione della tipologia «Frascati» Spumante, per la chiusura dei recipienti di vetro, è consentito l'uso del tappo capsula a vite.

Inoltre ad esclusione della tipologia Spumante, per i recipienti di vetro di capacità compresa tra 187 cc e 250 cc è consentito l'uso del tappo a vite.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
FRASCATI	B004	X	888	1	X	X	A	0	X	
FRASCATI ABBOCCATO	B004	X	888	1	X	X	A	0	B	Nuovo
FRASCATI AMABILE	B004	X	888	1	X	X	A	0	C	
FRASCATI SPUMANTE	B004	X	888	1	X	X	B	0	X	
FRASCATI SPUMANTE BRUT	B004	X	888	1	X	X	B	0	G	Nuovo
FRASCATI SPUMANTE EXTRA DRY	B004	X	888	1	X	X	B	0	H	Nuovo
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti										
FRASCATI CANNELLINO O DOLCE	B004	X	888	1	X	X	A	0	D	
FRASCATI NOVELLO	B004	X	888	1	C	X	A	0	X	
FRASCATI SECCO O ASCIUTTO	B004	X	888	1	X	X	A	0	A	
FRASCATI SUPERIORE	B004	X	888	1	B	X	A	0	X	

11A12890

DECRETO 7 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata per il tramite della regione Puglia su istanza delle organizzazioni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2011;

Viste le istanze e controdeduzioni pervenute, nei termini e nei modi previsti, da parte del Comitato promotore della DOC in questione, intese ad anteporre la preposizione «del» prima del termine geografico della denominazione «Tavoliere», e la modifica del disciplinare di produzione con l'inserimento del comune di Manfredonia nella zona di produzione delle uve;

Considerato il parere espresso dalla regione Puglia sulle citate istanze e controdeduzioni inteso a confermare quanto approvato dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011 per quanto concerne la variazione della denominazione e, favorevole all'introduzione del comune di Manfredonia nella zona di produzione delle uve;

Visto il parere del predetto Comitato, espresso nella riunione del 14 e 15 settembre 2011, favorevole all'accoglimento parziale delle citate istanze e controdeduzioni ed in particolare, il rigetto della richiesta di variazione della denominazione, nonché l'accoglimento della richiesta di includere il comune di Manfredonia nella zona di produzione delle uve;

Ritenuta la necessità di doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare i produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

3. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 3.

1. L'elenco dei codici, di cui all'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, per tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TAVOLIERE DELLE PUGLIE» O «TAVOLIERE».

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Rosso» anche riserva e rosato;

«Nero di Troia», anche riserva.

Art. 2.
Base ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Rosso anche riserva e rosato: Nero di Troia per almeno il 65%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Capitanata» e «Murgia Centrale», iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011;

«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Nero di Troia anche riserva: Nero di Troia per almeno il 90% . Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea «Capitanata» e «Murgia Centrale» nella misura massima del 10% come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S. Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT: Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni bene esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica.

La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare sono ammesse le densità reali e tradizionali delle zone di produzione.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona, ossia l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Solo per gli impianti preesistenti sono ammesse le forme di allevamento già in uso nella zona, il tendone e la pergola pugliese, con i sesti di impianto adeguati a tali forme di allevamento già esistenti.

È consentita l'irrigazione esclusivamente in forma di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione uva t/h	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Rosso	15,0	12,00
Rosato	16,0	11,50
Nero di Troia	14,0	12,50

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detti limiti, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere». La regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i consorzi di tutela e le organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 è tuttavia consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell'ambito dei comuni confinanti alla zona come sopra delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi il limite massimo sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine ma potrà essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini ad indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per tutte le tipologie, è ammessa colmatura con un massimo del 5% di altri vini anche di altre annate, dello stesso colore e varietà, aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere».

È consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il vino a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» rosso riserva, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno otto mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Nero di Troia riserva, prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno otto mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi tendenti al granato;

odore: caratteristico, intenso, fruttato;

sapore: secco o abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l;

«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» rosato:

colore: rosato più o meno intenso con l'invecchiamento;

odore: delicato, fruttato;

sapore: secco o abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l;

«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, di corpo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima : 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l;

«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Nero di Troia:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato;

odore: caratteristico, intenso e fruttato;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l;

«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» Nero di Troia riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi granato, con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni , aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione, e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», possono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 9, ad esclusione di dame e damigiane. Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona. È consentito l'uso del tappo in vetro.

È altresì consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro tipo «bag in box», costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non superiore a litri 3.

I vini di cui all'articolo recanti la menzione «riserva», devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 9 e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TAVOLIERE DELLE PUGLIE O TAVOLIERE ROSSO	B430	X	999	2	X	X	A	0	X
TAVOLIERE DELLE PUGLIE O TAVOLIERE ROSSO RISERVA	B430	X	999	2	A	X	A	1	X
TAVOLIERE DELLE PUGLIE O TAVOLIERE ROSATO	B430	X	999	3	X	X	A	0	X
TAVOLIERE DELLE PUGLIE O TAVOLIERE NERO DI TROIA	B430	X	247	2	X	X	A	0	X
TAVOLIERE DELLE PUGLIE O TAVOLIERE NERO DI TROIA RISERVA	B430	X	247	2	A	X	A	1	X

ALLEGATO *1*

LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

«TAVOLIERE DELLE PUGLIE» O «TAVOLIERE»

1) Valle Scodella;

2) Valleverde;

3) Mortellino;

4) Posta Crusta;

5) Vigna Cenerata;

6) Montecigliano;

7) Cuparoni;

8) Terra dei Bisi;

9) Quarto;

10) I Parioni;

11) Coppa Malva;

12) Terra di Corte;

13) Quadrone delle Vigne Agro di Foggia;

14) Santa Chiara Agro di Foggia;

15) Marchesa Agro di Lucera;

16) Masseria Celentano Agro di Lucera;

17) Guado San Leo Agro di San Severo;

18) Tenuta Coppanetta Agro di San Severo;

19) Incoronata Agro di Foggia;

20) Posta Uccello Agro di Cerignola;

21) Risicata Agro di Cerignola;

22) Torre Alemanna Agro di Cerignola;

23) Tenuta Capaccio Agro di Orsara.

11A13408

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 settembre 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Esperia Società Cooperativa Edilizia», in La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto direttoriale n. 70/SGC/2010 del 10 settembre 2010 con il quale la società cooperativa «Esperia Società Cooperativa Edilizia» con sede di La Spezia è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Matteo Ridolfi;

Tenuto conto delle risultanze amministrative che hanno evidenziato la mancanza dei presupposti per l'applicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione datata 29 agosto 2011 nella quale il commissario governativo ha chiesto una proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Esperia Società Cooperativa Edilizia» con sede in La Spezia è prorogata fino al 15 marzo 2012.

Art. 2.

Al dott. Matteo Ridolfi sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12654

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Matera.

IL DIRETTORE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 10 gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia dei territorio prevista dall'art. 64 del decreto legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Matera, prot. n. 7897 del 6 settembre 2011, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei Servizio all'utenza di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 6 settembre 2011;

Accertato che il mancato funzionamento del Servizio all'utenza di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Matera dell'Agenzia del territorio, è da attribuirsi all'adesione allo sciopero dell'agente contabile e del suo sostituto, per cui la cassa centrale dell'Ufficio è rimasta chiusa e, pertanto, non è stato possibile procedere alle attività d'istituto;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente della Basilicata che, con nota n. 260 del 20 settembre 2011, ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Matera, per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 settembre 2011

Il direttore regionale: FRATELLO

11A12884

DETERMINAZIONE 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Prato per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale del territorio di Prato, con la nota n. 3054 in data 6 settembre 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

L'Ufficio del garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha estresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 515 del 14 settembre 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio.

Legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Firenze, 22 settembre 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A13099

DETERMINAZIONE 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Livorno per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale del territorio di Livorno, con la nota n. 2424 in data 6 settembre 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato, presso la sede di Livorno e presso la sede staccata di Portoferraio, la chiusura dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

L'Ufficio del garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha estresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 514 del 14 settembre 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio.

Legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Firenze, 22 settembre 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A13100

DETERMINAZIONE 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siena per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale del territorio di Siena, con la nota n. 3664 in data 6 settembre 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura del servizio di accettazione formalità e di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

L'Ufficio del garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha estresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 517 del 14 settembre 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio.

Legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Firenze, 22 settembre 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A13101

DETERMINAZIONE 22 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi al pubblico dell'Ufficio provinciale di Massa Carrara per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara, con la nota n. 4257 in data 6 settembre 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura di tutti i servizi al pubblico per l'intera giornata del 6 settembre 2011.

L'Ufficio del garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha estresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 513 del 14 settembre 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio.

Legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Firenze, 22 settembre 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A13102

DISPOSIZIONE 7 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell' Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emis-

sione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto la nota prot. n. 8847 del 7 settembre 2011 del direttore del direttore delll'Ufficio Provinciale di Brescia,con la quale sono stati comunicati la causa ed il periododi mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai Servizi Catastali, il giorno 6 settembre 2011;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle OO.SS. C.G.I.L. e USB della maggior parte del personale;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1455 del 22 settembre 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi Catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia, il giorno 6 settembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano,7 ottobre 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A13512

DISPOSIZIONE 7 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell' Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto la nota prot. n. 3276 del 7 settembre 2011 del direttore del direttore delll'Ufficio Provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periododi mancato funzionamento dell'Ufficio, per tutta la giornata del 6 settembre 2011;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla sciopero indetto dalle OO.SS. U.S.B. e C.G.I.L. della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1452 del 22 settembre 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, per tutta la giornata del 6 settembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano,7 ottobre 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A13513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Normalene»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1107 del 16 settembre 2011

Medicinale: Normalene.

Titolare AIC: Montefarmaco OTC S.P.A. (codice fiscale 12305380151) con sede legale e domicilio fiscale in via IV Novembre, 92, 20021 - Bollate - Milano (MI) Italia.

Variazione AIC: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti della confezione della specialità medicinale Normalene,

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 014205037 - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 120 giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica regolare AIFA/V&A/P/47761 del 05/05/2011, pubblicata nella *G.U.* n. 60 del 26/05/2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12924

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Clexane T»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1106 del 16 settembre 2011

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: CLEXANE T.

Variazione AIC: Proroga smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Clexane T,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 029111046 - «6000 UI AXA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 0,6 ml;

AIC n. 029111059 - «8000 UI AXA/0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml;

AIC n. 029111061 - «10000 UI AXA/1 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 1 ml;

AIC n. 029111073 - «30.000 U.I. AXA/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino da 3 ml;

AIC n. 029111085 - «6000 U.I. AXA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,6 ml;

AIC n. 029111097 - «8000 U.I. AXA/0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,8 ml;

AIC n. 029111109 - «10.000 U.I. AXA/1 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 1 ml,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 180 giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 205 del 07/02/2011, pubblicata nella *G.U.* n. 49 del 01/03/2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12925

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Alginor»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1105 del 16 settembre 2011

Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Prulli 103/C, 50066 - Reggello - Firenze (FI) Italia.

Medicinale: ALGINOR.

Variazione AIC: Proroga smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Alginor

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025494016 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml;

AIC n. 025494028 - «bambini 10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml;

AIC n. 025494030 - «50 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 025494055 - «adulti 50 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 180 giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 211 del 07/02/2011, pubblicata nella *G.U.* n. 49 del 01/03/2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12926

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Verecolene C.M.»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1104 del 16 settembre 2011

Titolare AIC:GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. (codice fiscale 00867200156) con sede legale e domicilio fiscale in Via Zambeletti snc - 20021 Baranzate (Milano) Italia.

Medicinale: VERECOLENE C.M.

Variazione AIC: Proroga smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Verecolene C.M.» relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 033708013 - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 120 giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 648 del 19 aprile 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12927

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Antalya (Turchia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

Il Sig. Ozden Berhayat, Console onorario in Antalya (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni - previa richiesta scritta di autorizzazione al Consolato d'Italia in Smirne e ricezione di autorizzazione scritta dal suddetto Consolato;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Antalya;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai tini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Smirne;

i) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Smirne, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

Il direttore generale : VERDERAME

11A13409

Soppressione del Vice Consolato onorario e istituzione del Consolato onorario in Iskenderun - Alessandretta (Turchia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Iskenderun (Alessandretta) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Iskenderun (Alessandretta) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Smirne, con la seguente circoscrizione territoriale: le Province di Hatay, Icel (Mersin), Adana, Osmaniye.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale : VERDERAME

11A13410

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Lucerna (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Alberto Grilli, Console onorario in Lucerna (Svizzera), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Zurigo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Zurigo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Zurigo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Zurigo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Zurigo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Lucerna;

h) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Zurigo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Lucerna;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Zurigo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Lucerna, dando comunicazione all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Zurigo dell'esito degli stessi;

k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A13411

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «TOMATE LA CAÑADA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 286 del 30 settembre 2011, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati - «TOMATE LA CAÑADA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A13261

Domanda di registrazione della denominazione «VADEHAVSSTUDE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 289 del 1° ottobre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Danimarca, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni (e frattaglie) fresche - «VADEHAVSSTUDE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A13260

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 settembre 2011 del Ministero dell'interno, recante: «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio superfici.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 2011).

Nel decreto 23 settembre 2011 del Ministero dell'interno, recante: «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio superfici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 2011, alla pag. 2, prima colonna, al terzo paragrafo delle premesse, dove è scritto: «... e nell'Airport Services Manual (Doc 9137-AN/898 *parti*) (I.C.A.O.);», leggasi: «... e nell'Airport Services Manual (Doc 9137-AN/898 *part1*) (I.C.A.O.);».

11A13527

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-241) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.